



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO FERRUCCI" Con percorso a indirizzo musicale

Circ. n. 203

I.C. - "F. FERRUCCI"-LARCIANO
Prot. 0000934 del 07/02/2025
IV (Uscita)

e p.c.

A tutti i docenti

All'ins. Sordelli Barbara

Alla Prof.ssa Innocenti Serena

Agli Atti

OGGETTO: Predisposizione PEI e PDP - chiarimenti

Le "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" allegate al Decreto 5669/2011 dispongono che il PDP¹ «...dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per

¹ Il piano didattico personalizzato è un **provvedimento amministrativo**, al pari del piano educativo individualizzato; pertanto in primis soggiace a quanto previsto dalla **legge n. 241/1990, con particolare riferimento agli artt. 1-10 bis, all'art. 18 bis, e agli artt. 21 bis- 21 decies**. Non a caso l'art.5,comma1,della legge n.170/2010 recita: "Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi **provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.**" Il termine provvedimento (di **natura tecnica e didattica**) implica che esso possa essere esclusivamente assunto dall'organo competente in merito per il ciclo di istruzione, ossia il Team docenti o il Consiglio di Classe (**dlgs n. 297/1994;DM 27dicembre2012; CM n. 8/2013; nota del MIUR n. 2563/2013**).

In base a quanto previsto dall'art. n. 5 del DM n. 5669/2011 (normativa nella quale per la prima volta compare il termine "piano didattico personalizzato"): "**1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.**" Tale obbligo è ribadito dalla cm n. 8/2013, che recita: "**Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.**" "Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di **definire, monitorare e documentare** – secondo **un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata** – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti." "In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico strumentale." "È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali **sia deliberata in Consiglio di classe** – ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti – dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia." A rinforzo di quanto sopra, la nota del MIUR n. 2563/2013 recita: "In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora **nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi** di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi **la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative**. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, **ma individuare** quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche".

In altri termini il piano didattico personalizzato non solo rappresenta il **presupposto giuridico** per l'adozione di misure compensative e dispensative (oltre ad eventuali misure aggiuntive ritenute funzionali), in un'ottica di programmazione didattica collegiale unificante ed omogeneizzante gli interventi didattici dei singoli docenti, **ma costituisce anche di riflesso il fondamento del diritto dello studente e della famiglia di beneficiare di tali interventi, e di averne cognizione, oltre a giustificare giuridicamente un "diverso trattamento" rispetto agli altri compagni di classe, ed evitare "ricorsi massivi"** per la mancata attuazione degli strumenti/misure dovuti; sempre in altri termini si tratta dello strumento giuridico che impone/consente ai singoli docenti di adottare "misure didattiche differenziate", collegialmente concordate e condivise, strutturali e continuative nei confronti degli studenti con bisogni educativi speciali; ancora in altri termini, il singolo

le discipline coinvolte dal disturbo: dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate».

La nota 2563 del 22 novembre 2013 il M.I. fornisce una distinzione tra diagnosi e certificazione:

- «per “**certificazione**” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento;

- per “**diagnosi**” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie».

Tutti i docenti, per ciascuna materia o ambito di studi, hanno l'obbligo di individuare gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l'allievo deve acquisire nell'anno scolastico e definire le strategie metodologico-didattiche a lui più consone.

Il team docenti o il consiglio di classe, **in base alle indicazioni contenute nella certificazione di DSA/BES o nell'attestazione della condizione di disabilità**, dovrà tenere conto dei tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne dello studente con disturbo specifico dell'apprendimento, bisogno educativo speciale o in condizione di disabilità. La quantità dei contenuti delle singole discipline deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità, **sulla base delle indicazioni contenuti nella documentazione medico-specialistica**.

È opportuno, pertanto, predisporre **in accordo con la famiglia e con l'equipe medica**, una specifica programmazione didattica – curricolare e l'uso di mediatori didattici che possano facilitare l'apprendimento (strumenti compensativi e/o misure dispensative). Inoltre, **sempre in base alla certificazione clinica**, occorre indicare **le modalità di verifica** (per es., tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate, con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, ...) e **i criteri di valutazione** (per es. non valutazione degli errori ortografici essendo questi dovuti allo specifico deficit; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma, ecc.).

Un importante riferimento normativo per la valutazione dell'alunno

- con DSA è l'art. 10 del DPR n. 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione”;

- ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 62/2017, della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e della C.M. n.8 del 6 marzo 2013, per gli studenti in condizione di disabilità la valutazione è strettamente correlata al P.E.I. ed è

docente **potrà/dovrà utilizzare strumenti compensativi e dispensativi** solo all'interno di una strategia didattica collegialmente condivisa, rispettando le indicazioni contenute nelle certificazioni e tradotte in interventi didattico-educativi esplicitati nel piano didattico personalizzato.

finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza, ai punti di forza e di debolezza.

La valutazione si riferisce all'intero processo educativo ed ha sempre carattere formativo.

A questo proposito si ricorda che se la certificazione clinica prevede l'adozione degli strumenti compensativi e misure dispensative, il mancato rispetto di tali indicazioni si configura lesivo dei diritti degli alunni con BES/DSA, sanciti dalla normativa. La tutela dei diritti degli alunni con BES trova il suo fondamento nella legge n. 170/2010, nel DM n. 5669/2011, nelle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, nel DM 27 dicembre 2012.

In caso di mancato rispetto delle indicazioni cliniche contenute nella certificazione di DSA/BES, la scuola potrebbe soccombere in caso di contenzioso giudiziale.

Si invitano, pertanto, **tutti i docenti** a leggere con attenzione le certificazioni/attestazioni degli alunni con BES presenti agli atti della scuola e a rispettare le indicazioni in esse contenute, al fine di predisporre le strategie metodologico-didattiche previste e procedere, così, ad una corretta compilazione dei singoli PDP e PEI.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Federica Bonacchi



federica
bonacchi
16.11.2024
13:22:57
GMT+02:00